

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3219

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLI MARIA LUISA, GALANTE GARRONE, BALDELLI, BASSANINI, GIUDICE, ONORATO, RIZZO, RODOTÀ, CODRIGNANI

Presentata il 1° marzo 1982

Modificazioni degli articoli 7, 12 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante « Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le sentenze n. 16 e 18 del 1982 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 7 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante « Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio », nei limiti che, qui di seguito, verranno esaminati.

Le sentenze, in ottemperanza all'articolo 30 della legge n. 87 del 1953, sono state comunicate alle Camere perché le stesse, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Occorre sottolineare che la comunicazione al Parlamento è prevista allo scopo di permettere che si sopperisca, ove occorra, al « vuoto » venutosi a formare nel sistema giuridico a seguito della perdita

di efficacia della legge dichiarata incostituzionale.

È noto, infatti, che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale della norma di legge o dell'atto avente forza di legge, oltre a provocare l'effetto di far cessare, *sic et simpliciter* l'efficacia della norma presa in esame, possono far nascere l'esigenza di una nuova normativa che disciplini la materia. Si pensi, ad esempio, alle sentenze le quali dichiarano l'incostituzionalità della legge nella parte in cui essa « non prevede » una certa disposizione; in questo caso il Parlamento, pur nella sua sovranità, sembra essere investito addirittura di un obbligo costituzionale pari a quello che nasce dalla presentazione dei decreti-legge.

L'esigenza di una iniziativa parlamentare nasce, comunque, nella maggior par-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te dei casi, anche se è da constatare che ancor oggi molte sono le sentenze della Corte costituzionale alle quali non si è dato seguito, da parte del Parlamento, con la conseguenza che i « vuoti » legislativi permangono e la magistratura è spesso costretta ad acrobazie interpretative.

Anche le sentenze della Corte costituzionale, che hanno ispirato la presente proposta di legge, hanno creato una situazione di « vuoto » nella legislazione, che è urgente colmare per le considerazioni che, qui di seguito, si espongono.

La sentenza n. 16 del 13 gennaio-2 febbraio 1982 si è così pronunciata:

« 1) *omissis*;

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

3) dichiara — in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'articolo 84 del codice civile ».

Le ragioni di tali pronunce, così risultano formulate nella motivazione della sentenza, alla quale comunque si rinvia, per una maggiore conoscenza della questione:

« 5. — La questione, così come proposta dalle ordinanze dei tribunali di Treviso e di Chiavari, è fondata.

Giova in proposito ricordare che per l'articolo 55 del codice civile, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, non potevano contrarre matrimonio "l'uomo prima che abbia compiuto gli anni 18, la donna prima che abbia compiuto gli anni 15". Il successivo articolo 68 dello stesso codice prevedeva si potesse accordare dispensa per gravi motivi, ammettendo al matrimonio l'uomo che avesse compiuto gli anni 14 e la donna che avesse compiuto gli anni 12.

Sopravvenuto l'11 febbraio 1929 il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, l'articolo 1 della citata legge matrimoniale n. 847 del 1929, riduceva "l'età per contrarre matrimonio, indicata nell'articolo 55 del codice civile, ... a 16 anni compiuti per l'uomo e a 14 compiuti per la donna". Rimaneva ferma la possibilità della dispensa nei limiti indicati dal menzionato articolo 68.

Le modifiche apportate dal capo I (articoli da 1 a 4) della legge matrimoniale al titolo V del libro I del codice civile allora vigente, erano ispirate — come si legge nella relazione del Guardasigilli al disegno di legge — all'intento "di ravvicinare il più possibile la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, per modo da evitare... una sostanziale diversità di legislazione, la quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito religioso o civile in considerazione di condizioni diverse imposte dal diritto canonico e rispettivamente dal diritto civile, per coloro che vogliono contrarre matrimonio". Per quanto in particolare concerne l'abbassamento del limite di età per contrarre matrimonio, si precisava che, essendo nel codice di diritto canonico fissata l'età di 16 anni per l'uomo e di 14 per la donna (can. 1067, paragrafo 1), era opportuno stabilire "i medesimi limiti di età... nel codice civile, in modo, cioè, che coloro i quali abbiano raggiunta tale età, non debbano richiedere speciale dispensa per contrarre matrimonio".

Il Libro Primo del nuovo codice, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, riproduceva, all'articolo 82, quan-

to già disposto dall'articolo 55 del codice civile del 1865, nel testo modificato con l'articolo 1 della legge matrimoniale, in tema di età per contrarre matrimonio, e dall'articolo 68 dello stesso codice, circa la relativa dispensa. E l'articolo 8 diveniva l'articolo 84 del nuovo codice, nel testo, previa riunione e coordinamento dei singoli libri pubblicati, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

6. — Già in sede di lavori preparatori del nuovo codice civile non erano mancate voci, peraltro non ascoltate, contrarie ai suddetti limiti di età perché ritenuti oltrremodo bassi. Autorevole dottrina considerava fin d'allora come essi non solo fossero da censurare per ragioni fisiologiche ed eugenetiche, ma si ponessero soprattutto in contrasto con la primaria esigenza che i nubenti abbiano piena consapevolezza dei complessi obblighi che il matrimonio comporta, e degli impegni che ad esso conseguono nell'ambito della famiglia che ne trae origine, soprattutto nei confronti dei figli.

La opportunità dell'innalzamento dell'età per contrarre matrimonio è stata in prosieguo sempre maggiormente avvertita, nel più ampio quadro dell'adeguamento della disciplina dei rapporti familiari ai principi dettati dalla Costituzione, adeguamento sollecitato dalla giurisprudenza di questa Corte e perseguito in sede parlamentare da numerosi progetti di riforma poi confluiti in un progetto unificato.

La citata legge n. 151 del 1975, per la riforma del diritto di famiglia, ha per tali motivi sostituito (articolo 4) il testo dell'articolo 84 del codice civile, stabilendo che "i minori d'età non possono contrarre matrimonio". Con ciò la capacità di contrarre matrimonio è stata fatta coincidere con quella generale capacità di compiere tutti gli atti, per i quali non sia stabilita un'età diversa, che si acquista (a norma dell'articolo 2 del codice civile, nel testo sostituito con l'articolo 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39) con la maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno.

Lo stesso nuovo testo dell'articolo 84 ha altresì previsto, in luogo della possibilità di accordar dispensa, contemplata dalla precedente disposizione, che il minore, avendo compiuto almeno 16 anni, possa per gravi motivi venir ammesso al matrimonio. A ciò provvede il tribunale per i minorenni, su istanza dell'interessato, accertando la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentendo il pubblico ministero, i genitori o il tutore, e pronunciando con decreto emesso in camera di consiglio, avverso il quale può essere proposto reclamo alla sezione di corte d'appello per i minorenni.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad elevare l'*aetas nubilis*, sono diffusamente lumeggiate nei lavori parlamentari, attraverso i quali si è svolto e compiuto il lungo e complesso *iter* della legge per la riforma del diritto di famiglia. In quella sede, infatti, si è riconosciuto che "l'importanza del vincolo matrimoniale reclama una maggiore maturità e capacità di consapevolezza dei nubenti"; e si è sottolineata l'attribuzione al consenso matrimoniale da parte della giurisprudenza di "un significato che va ben oltre i suoi aspetti formali dichiarativi", postulando "una partecipazione totale della personalità che non può prescindere dalla consapevolezza precisa e profonda di tutta la ricca tematica dei doveri che lo stato matrimoniale comporta". In siffatto quadro, "l'accertamento della completa maturità, che è piena consapevolezza della vita e dei suoi valori, e presuppone l'accettazione delle conseguenze previste e prevedibili di un comportamento, si presenta di primaria importanza". Sono state così individuate "almeno tre... ragioni specifiche che consigliano di elevare l'età necessaria per il matrimonio". Innanzi tutto, "la fine della famiglia patriarcale, che porta i nuovi coniugi ad una maggiore autonomia di vita nel contesto del tessuto sociale". In secondo luogo, "la necessità di una formazione scolare più lunga, qualunque sia il campo operativo verso il quale l'individuo è diretto". Infine, "l'avvertita esigenza che la vita matrimoniale venga affrontata con maggior preparazione e soprattutto

con maggiore maturità, e che il matrimonio non sia soltanto un passaggio cronologico di fasi di vita, ma anche una maggiore responsabilizzazione dell'individuo". Si è altresì considerato che l'abbassamento dei limiti di età, operato nel 1929, "è risultato nefasto nei suoi riflessi concreti: è certo, infatti, che i matrimoni contratti da giovanissimi hanno un'esistenza precaria, come è dimostrato dall'altissimo numero di separazioni". Sì che, conclusivamente, è apparso "veramente contrario alla rilevanza giuridica e morale che la Costituzione dà al matrimonio, il mantenimento agli attuali limiti dell'età necessaria per compiere un atto di tanta importanza individuale e sociale".

7. — Con l'ancorare la capacità di contrarre matrimonio di entrambi i nubenti alla maggiore età, e con il subordinare la possibile ammissione al matrimonio di minore che abbia compiuto i 16 anni, non soltanto alla sussistenza di gravi motivi, ma anche allo specifico accertamento della sua maturità psico-fisica, la riforma del diritto di famiglia ha introdotto una sostanziale divergenza tra ordinamento statale e ordinamento canonico per quanto concerne la disciplina dell'*aetas nubilis*. Per cui ben può verificarsi — come appunto è avvenuto nei casi che formano oggetto dei giudizi *a quibus* — che minore non ammesso a contrarre matrimonio civile per carenza dell'età prescritta dalla legge dello Stato (o, se minore ultrasedecenne, per non aver chiesto ed ottenuto l'ammissione dal tribunale per i minorenni), venga, invece, dall'autorità ecclesiastica ammesso, per avere attinto i più bassi limiti di età fissati dal can. 1067 del *codex iuris canonici* (e malgrado la raccomandazione, rivolta nel paragrafo 2 dello stesso canone ai *pastores animarum*, di far rispettare i limiti di età in uso nei diversi luoghi) a contrarre matrimonio canonico e, attraverso la trascrizione del relativo atto, acquisisca quella condizione giuridica di coniuge che non gli è consentito conseguire attraverso il matrimonio civile.

Né in tale ipotesi si versa in quella "semplice differenza di regime riscontrabile tra matrimonio civile e matrimonio concordatario" che — secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 31 del 1971 — ove non importi violazione di principi supremi dell'ordinamento costituzionale, "non integra di per sé una illegittima disparità di trattamento" in quanto "la normativa concernente il matrimonio concordatario ha una sua giustificazione nell'ambito del disposto dell'articolo 7 della Costituzione", che riserva ad essa una "copertura costituzionale" (sentenza n. 1 del 1977). La questione di legittimità costituzionale, sulla quale la Corte è ora chiamata a pronunciarsi, è stata infatti radicata, dai giudici che la hanno sollevata, nel ravvisato contrasto con l'articolo 3 della Costituzione delle norme impugnate (articoli 12 e 16 della legge matrimoniale), in quanto esse consentono che un minore "subisca le conseguenze di una scelta non liberamente e coscientemente adottata e sia assoggettato ad una disciplina che trova giustificazione solo nella libera opzione fra matrimonio religioso trascrivibile e matrimonio civile".

Sotto il dedotto profilo, la questione si dimostra fondata, alla luce dei principi affermati da questa Corte nella sentenza numero 32 del 1971, cui fanno puntuale richiamo le ordinanze di rimessione. In quell'occasione, appunto, la Corte ha esaminato la questione che le era stata deferita (legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 16 della legge matrimoniale, nella parte in cui, in relazione all'articolo 12 della stessa legge, non consentiva la impugnazione della trascrizione di matrimonio canonico celebrato da nubente che, pur non interdetto, versava tuttavia in stato di incapacità naturale) "con riferimento non già alla fase della celebrazione, bensì a quella dell'opzione effettuata in ordine alla forma del rito matrimoniale". E nel riconoscere che l'articolo 34 del Concordato e la legge matrimoniale di attuazione, impegnando lo Stato a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico, hanno introdotto

"una differenziazione di trattamento giuridico per motivi di religione", nel che si concreterebbe una "eccezione al principio di eguaglianza", la Corte ha tuttavia ritenuto che tale discriminazione non configuri una violazione del principio medesimo perché "espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall'articolo 7, comma secondo". Peraltro — ha statuito la Corte — condizione necessaria per poter affermare la validità della rilevata eccezione al principio di eguaglianza deve considerarsi "il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito". Superando perciò l'obiezione dell'asserita impossibilità di attribuire autonomia a tale scelta, la Corte, nella richiamata sentenza, ha affermato che "l'atto di scelta del rito assume un'autonomia non solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente accertabile in quanto si concreta in propri atti o comportamenti" e che esso riveste anche "uno specifico rilievo giuridico allorché i requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da quelli invocabili per la validità del negozio successivamente stipulato". Infine, circa i criteri in base ai quali deve accertarsi "il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito", la Corte ha affermato che essi, "secondo i principi consacrati nell'articolo 17 delle preleggi", devono essere desunti dalla legge dello Stato.

Alla stregua di quanto precede, non può dubitarsi che se, per il compimento dell'atto di scelta, è richiesto il possesso della piena capacità, come disciplinata dalla legge dello Stato, questa capacità non possa essere riconosciuta — in mancanza di specifica norma che stabilisca un'età diversa — se non a chi abbia acquistato con la maggiore età la capacità di agire (articolo 2 del codice civile). Invero precipuo e fondamentale fatto costitutivo della capacità di agire è proprio l'età, con la quale soltanto si acquista maturità e perciò consapevolezza delle proprie azioni. Tanto più allorché si tratta della capacità richiesta per compiere una scelta

fra due negozi che nascono in distinti ordinamenti e con distinta disciplina, ma che entrambi, sia pure per vie diverse, conducono all'instaurarsi, nell'ambito statale, del vincolo matrimoniale. Di quel vincolo, cioè, la cui spiccata importanza individuale e sociale — come si desume dai richiamati lavori parlamentari — ha indotto il legislatore, in sede di riforma del diritto di famiglia, a riconoscere il possesso della necessaria consapevolezza dei poteri, dei doveri e delle responsabilità che esso comporta, solo nei soggetti che con la maggiore età si presume abbiano acquisito, attraverso un adeguato progressivo sviluppo non solo fisico-sessuale ma ben anche psichico, una completa maturità. Qualora, poi, tale maturità psico-fisica sia specificamente accertata sussistere anche in un minore che abbia compiuto i 16 anni, e sia contestualmente riconosciuta la fondatezza dei gravi motivi che lo inducono a contrarre precoce matrimonio, la stessa capacità matrimoniale in tal caso acquisita per effetto del provvedimento emanato dall'organo giudiziale competente in materia secondo la legge dello Stato, abilita il minore anche a compiere la previa scelta tra i due possibili negozi matrimoniali. Scelta che, pur nella sua autonoma priorità logica, temporale, giuridica, posta in luce nella sentenza n. 32 del 1971, è nella successiva celebrazione del matrimonio secondo il rito prescelto che trova pur sempre compiuta e definitiva espressione. Non può e non deve pertanto procedersi alla trascrizione, con la conseguente attribuzione di effetti civili, di matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto dell'età prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile capacità di procedere alla libera scelta tra il negozio matrimoniale disciplinato dall'ordinamento della Chiesa e quello parallelo, disciplinato dall'ordinamento dello Stato. Il denunciato articolo 12 della legge matrimoniale — la cui "tassatività" nella elencazione delle ipotesi per le quali non può farsi luogo a trascrizione, affermata in giurisprudenza e in dottrina, è stata già riconosciuta da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 32

del 1971 — non vieta, invece, la trascrizione del matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne, come tale assolutamente non ammissibile al matrimonio, o da minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'articolo 84 del codice civile; da soggetti, cioè, carenti, nell'un caso e nell'altro, di quella capacità che sola avrebbe potuto consentire ad essi di esercitare liberamente e consapevolmente l'opzione per la celebrazione del matrimonio medesimo. Ne va, dunque, dichiarata *in parte qua* la illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza, la deroga al quale non può in tal caso ritenersi giustificata per effetto dell'articolo 7 della Costituzione, mancando, giusta quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 32 del 1971, "il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito".

8. — Quanto poi all'articolo 16 della legge matrimoniale, egualmente denunciato dai giudici *a quibus*, non occorre che ne sia dichiarata, per le stesse ragioni, la illegittimità costituzionale, rimanendo assorbita la relativa questione. L'articolo 16, invero, dispone, al suo primo comma, che "la trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'articolo 12 della presente legge". Ma una volta aggiunto nell'articolo 12, per effetto di questa pronuncia, il caso della intrascrivibilità del matrimonio canonico contratto da minore, nei sensi di cui sopra, diviene consequenzialmente ammessa dall'articolo 16, per effetto del cennato rinvio alle "cause menzionate nell'articolo 12", anche l'impugnativa della trascrizione del matrimonio suddetto.

9. — La Corte ritiene, infine, di dover far applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine all'ultimo comma dell'articolo 7 della stessa legge matrimoniale. Tale articolo, come noto, disciplina, insieme con il precedente articolo 6, la pubblicazione civile ordinaria precedente la celebrazione del matrimonio canonico: trattasi di quel procedimento che, quando non sia stata notifi-

cata all'ufficiale dello stato civile alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, si conclude con il rilascio di un certificato, in cui lo stesso ufficiale "dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili". Se, invece, gli sia stata notificata opposizione, nelle forme di cui all'articolo 103 del codice civile, l'ufficiale dello stato civile, a mente del secondo comma dello stesso articolo 7, "non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione". Sull'opposizione l'autorità giudiziaria decide — prescrive l'ultimo comma dell'articolo 7 — soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 85, comma primo, e 86 del codice civile; e cioè, soltanto nei casi in cui l'opposizione sia fondata sulla circostanza che uno o entrambi i nubenti siano interdetti per infermità di mente o vincolati da precedente matrimonio. In ogni altro caso il tribunale "pronuncia sentenza di non luogo a deliberare". L'ultimo comma dell'articolo 7 indica, perciò, le sole ipotesi di accoglimento dell'opposizione; ed esse corrispondono puntualmente a quelle indicate dall'articolo 12 per la intrascrivibilità del matrimonio canonico che sia stato celebrato senza essere preceduto dal rilascio del certificato, e per le quali soltanto può farsi opposizione, in sede di pubblicazione *post nuptias* disciplinata dal successivo articolo 13. Senonché, in conseguenza della illegittimità costituzionale dell'articolo 12 *in parte qua*, dichiarata con la presente decisione, viene ad aggiungersi nello stesso articolo 12 una ulteriore ipotesi di intrascrivibilità, per il caso di matrimonio canonico celebrato da minore infrasedicenne, o da minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'articolo 84 del codice civile. Mentre, però, l'opposizione in sede di pubblicazione *post nuptias* potrà, a seguito della presente pronuncia e per effetto dell'esplicito rinvio all'articolo 12 operato dal terzo comma dell'articolo 13, fondarsi anche su quest'ultima causa, altrettanto non sarebbe consentito, stante il disposto del-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'ultimo comma dell'articolo 7, all'opposizione in sede di pubblicazione *ante nuptias*. Ad evitare la palese irrazionalità della diversa disciplina che così verrebbe ad instaurarsi *in subiecta materia*, provvede, in applicazione del citato articolo 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione della illegittimità costituzionale, conseguenziale alla decisione che si adotta per lo articolo 12, dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge matrimoniale, nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'articolo 84 del codice civile ».

In ottemperanza, pertanto, al disposto della Corte costituzionale i proponenti

Legge 27 maggio 1929, n. 847. — Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.

(omissis)

ART. 7. — Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero alla unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio rilascia un certificato in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'articolo 89 del codice civile l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

(omissis)

hanno ritenuto di dover riformulare gli articoli 7 e 12 della citata legge 27 maggio 1929, n. 847, preferendo tale metodo a quello frequentemente impiegato dello inserimento di commi o di parole e cifre, che richiedono poi, un lavoro di coordinamento, nel caso di specie semplice, ma spesso causa di una difficile interpretazione della legge.

Si osserva peraltro che l'articolo 7 fa riferimento ad articoli vigenti all'epoca dell'approvazione della legge (1929) sostituiti poi in sede di approvazione del codice civile (vigente) del 1942.

Per comodità di lettura, infine, si riporta, a fianco della attuale proposta il testo della legge vigente sino alla pronuncia della Corte costituzionale:

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 7. — Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero alla unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'articolo 103 del codice civile l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco l'opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sulla opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcune delle cause indicate negli articoli 84, 85 e 86 del codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza in cui dichiara il difetto di giurisdizione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 12. — Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'articolo 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente ».

ART. 12. — Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'articolo 7, si fa ugualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente;

4) se il matrimonio sia stato contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'articolo 84 del codice civile.

* * * * *

La sentenza n. 18 del 22 gennaio-2 febbraio 1982 si è così pronunciata:

« 1) *omissis*;

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'articolo 34, comma sesto, del Concordato, e dell'articolo 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per la applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a

difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'articolo 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio ».

Le ragioni di tali pronunce così risultano formulate nella motivazione della

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sentenza, alla quale si rinvia per una maggiore conoscenza della questione:

« 5. — La seconda questione di legittimità costituzionale, enunciata *sub B*), " dà per scontata — come leggesi nell'ordinanza emessa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione — la conformità alla Costituzione della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici e considera invece i limiti dei poteri del giudice dell'esecutività, quali risultano dalla consolidata interpretazione data dalla giurisprudenza alle norme in esame ".

Nella interpretazione delle denunciate norme, accolta dai giudici *a quibus*, la pronuncia di esecutività sarebbe contraddistinta da una sorta di " automaticità ". Infatti la Corte d'appello potrebbe verificare soltanto la mera regolarità formale della documentazione proveniente dal tribunale della Segnatura, mentre le sarebbe precluso qualsiasi sindacato sul procedimento svoltosi innanzi al giudice ecclesiastico. In particolare il giudice italiano non potrebbe accertare: *a*) l'effettivo rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento in cui è stata resa la sentenza di nullità; *b*) la definitività di tale sentenza; *c*) la reale effettuazione, da parte del tribunale della Segnatura, dei controlli, previsti dal quinto comma dell'articolo 34 del Concordato, sulla osservanza nel processo matrimoniale canonico delle norme relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti; *d*) se la sentenza di nullità contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, in contrasto con il disposto dell'articolo 797, n. 7, del codice di procedura civile.

La Corte preliminarmente rileva che, ancor prima della Costituzione, autorevole dottrina contestava la tesi, seguita in giurisprudenza, della " automaticità " della pronuncia, interpretando le norme regolatrici del procedimento per la esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili (quinto e sesto comma dello articolo 34 del Concordato e articolo 17

della legge matrimoniale), nel senso che la Corte di appello fosse tenuta ad accertare la conformità delle sentenze medesime ai principi dell'ordine pubblico. Entrata in vigore la Costituzione, si sottolineò in dottrina l'esigenza che l'applicazione della normativa concordataria si adeguasse ai principi dell'ordinamento costituzionale, e che pertanto, in siffatta prospettiva, il procedimento ex articolo 17 della legge matrimoniale dovesse garantire il contraddittorio e la conformità delle sentenze ecclesiastiche ai principi dell'ordine pubblico. Né sono mancate negli ultimi anni sentenze, anche della Corte di cassazione, ispirate ad una interpretazione delle denunciate norme diversa da quella che costituisce la base di partenza delle ordinanze di rimessione. Così, nel riflesso che il procedimento in parola configuri un adattamento dell'ordinario giudizio di delibazione delle sentenze straniere alla speciale materia oggetto delle norme pattizie, è stato ritenuto che alla Corte d'appello sono devoluti, oltre che i controlli formali, anche il riscontro degli adempimenti corrispondenti alle prime quattro condizioni previste dall'articolo 797 del codice di procedura civile, nonché l'accertamento che la sentenza ecclesiastica non contrasti con l'ordine pubblico italiano, nei limiti consentiti dalla copertura costituzionale delle norme concordatarie. Peraltro, poiché tale " giurisprudenza innovatrice ", cui si rifanno alcune parti costituite in giudizio per concludere a favore della non fondatezza della questione, non può allo stato dirsi decisamente prevalente su quella, mantenutasi costante nell'arco di più decenni, dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, la Corte si attiene, ai fini della pronuncia sulle denunciate norme, alla interpretazione che di queste viene adottata dai giudici *a quibus*, e tra questi, in particolare, dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

In siffatti termini la questione è fondata. Le norme denunciate, interpretate come dianzi esposto, incidono profondamente e radicalmente sui poteri che in via generale sono attribuiti al giudice, in correlazione con i prescritti accertamenti, al-

lorché sia chiamato a dichiarare l'efficacia nell'ordinamento dello Stato italiano di sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Ed invero, nello speciale procedimento da esse disciplinato, la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione di qualsiasi sindacato che esorbiti dall'accertamento della propria competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza di nullità sia anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura apostolica e sia stata pronunciata nei confronti di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento stesso ad un controllo meramente formale. Così strutturato, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima, che siano ad esso contrarie.

Sia l'una che l'altra esigenza si ricollegano e muovono da principi, ai quali si ispirano i parametri costituzionali invocati dai giudici *a quibus*. Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti — strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento — trova la sua base soprattutto nell'articolo 24 della Costituzione. La inderogabile tutela dell'ordine pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, è imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1, e ribadita nel comma

primo dell'articolo 7 della Costituzione. Entrambi questi principi vanno ascritti nel novero dei « principi supremi dell'ordinamento costituzionale », e pertanto ad essi non possono opporre resistenza le denunciate norme, pur assistite dalla menzionata copertura costituzionale, nella parte in cui si pongono in contrasto con i principi medesimi: nella parte, cioè, in cui non dispongono che il giudice italiano, nello speciale procedimento da esse disciplinato, sia tenuto a quegli accertamenti, e sia all'uopo munito dei relativi poteri, volti ad assicurare il rispetto delle fondamentali esigenze dianzi indicate.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data al sesto comma dell'articolo 34 del Concordato, nonché del secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui tali norme non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Resta in conseguenza assorbito, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle denunciate norme *in parte qua*, l'ulteriore profilo, dedotto nell'ambito della medesima questione, circa la incompatibilità con i principi supremi desumibili dagli articoli 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101, 102 della Costituzione, delle stesse norme, in quanto, precludendo al giudice dello Stato di accertare l'eventuale contrasto con l'ordine pubblico italiano, gli impongono di rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche fondate su cause di nullità non previste dalla legge dello Stato, introducendo così nell'ordinamento dello Stato un tipo di matrimonio contrastante con quello previsto dalla Costituzione.

6. — La Corte passa quindi ad esaminare la questione concernente la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione della dispensa *super rato et non consummato*, in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, sollevata, come riferito in narrativa, dalle Corti d'appello di Palermo e di Milano, e puntualizzata *sub C*). Dalle ordinanze di rimessione si assume che i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 34 del Concordato (cui l'articolo 1 della legge n. 810 del 1929 ha dato esecuzione) e lo articolo 17 della legge n. 847 del 1929, nel disporre la cennata riserva, violerebbero il diritto alla tutela giurisdizionale, desumibile dagli articoli 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102 della Costituzione, in quanto la dispensa medesima viene concessa discrezionalmente, a conclusione di un procedimento di natura amministrativa.

La difesa di una parte costituita in giudizio (Amodeo) ha eccepito la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della proposta questione, non avendo il giudice *a quo* (Corte di appello di Palermo) tenuto conto che, nella specie, il procedimento canonico con la dispensa, della quale si chiede la esecutività, si era svolto, a suo dire, in modo ineccepibile sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, e che in tutte le fasi di esso era stato pienamente rispettato il diritto delle parti alla difesa. Ma nell'ordinanza di rinvio si denuncia il contrasto tra la struttura del procedimento canonico e i principi che nell'ordinamento statale presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e all'esercizio della difesa, a prescindere dalle peculiarità dello svolgimento dello procedimento medesimo nella fattispecie in esame. L'eccezione va pertanto disattesa per le stesse ragioni, in base alle quali la Corte ha respinto l'analoga eccezione mossa in punto di rilevanza della questione enunciata *sub A*).

Nel merito la questione è fondata.

Rileva la Corte che nell'ordinamento canonico, a norma del can. 1119 del *Codex* "*matrimonium non consummatum... dissolvitur... per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa concessam, ultra*

que parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita". Il provvedimento di dispensa incide sul rapporto e non sull'atto, in quanto scioglie con effetto *ex nunc* un rapporto matrimoniale instaurato sulla base di un matrimonio validamente contratto. La richiesta della dispensa è direttamente rivolta al Sommo Pontefice: "*per supplicem petitionem imploratur gratia ex benigna Summi Pontificis concessione obtinenda*" (cfr. *Instructio* del 7 marzo 1972 della Congregazione per la disciplina dei sacramenti). Il relativo procedimento è di competenza dell'anzidetta Congregazione, ma l'istruttoria di norma è demandata agli *Episcopi dioecesani*, i quali provvedono ad *instruere processum* e a trasmettere quindi il proprio voto *pro rei veritate* alla stessa Congregazione per la decisione finale, che viene adottata con rescritto pontificio. La già citata *Instructio* avverte che "*processus super matrimonio rato et non consummato non est iudicialis sed administrativus, ac proinde differt a processu iudiciali pro causis nullitatis matrimonii*".

Pertanto, pur dando atto che il procedimento per ottenere la dispensa *super rato* è minuziosamente disciplinato da apposite norme, che l'istruttoria viene dall'Ordinario diocesano affidata ad un tribunale, con l'intervento del *Defensor vinculi* e con la possibilità per ambo le parti di farsi assistere da consulenti, che il "voto" viene espresso sulla base delle risultanze istruttorie, non può certo, sulla scorta anche delle testuali precisazioni fornite dalla richiamata normativa, riconoscersi carattere giurisdizionale, né al procedimento né al provvedimento concessivo che lo conclude.

Ora le denunciate norme — con il riservare ai "dicasteri ecclesiastici" la competenza a pronunciarsi in via amministrativa sulla risoluzione del rapporto matrimoniale validamente instaurato, mediante un provvedimento amministrativo che, attraverso il procedimento di esecutività disciplinato dalle norme medesime, acquista efficacia anche nell'ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili del matrimonio canonico regolamen-

tare trascritto ed incidendo così sulla condizione giuridica dei coniugi — configurano un'alternativa alla giurisdizione statale. Allo Stato, invero, appartiene — come ribadito da questa Corte con la sentenza n. 169 del 1971 — la disciplina del vincolo matrimoniale, derivi esso da matrimonio civile o da matrimonio canonico trascritto agli effetti civili; ed ai tribunali dello Stato la legge 1° dicembre 1970, n. 898, ha demandato di giudicare con carattere di generalità, tanto nei casi di "scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile" (articolo 1), quanto nei casi di "cessazione degli effetti civili" di matrimonio "celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto" (articolo 2). E tra i casi per cui può chiedersi a questi tribunali "lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio" figura anche l'ipotesi "il matrimonio non è stato consumato" (articolo 3, n. 2, lettera f della citata legge).

Ben vero che — secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 176 del 1973, nella quale, peraltro, come già detto, la questione verteva sulla legittimità costituzionale della legge n. 898 del 1970 e non della normativa concordataria con la quale quest'ultima veniva messa a raffronto — la introduzione, nella legge medesima, "di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lascia intatte le riserve dell'articolo 34 del Concordato" tra le quali figura appunto la riserva per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Ma tale riserva, concretando un'alternativa alla giurisdizione dei tribunali dello Stato, non può sottrarsi, benché disposta con norma concordataria, fornita quindi con la copertura costituzionale, alla richiesta verifica se nel suo ambito sia egualmente assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale, cui questa Corte, come dianzi affermato, riconosce dignità di supremo principio dell'ordinamento costituzionale. E la risposta del quesito non può non essere negativa, essendo incontestabile che la tutela giurisdizionale dei diritti, pur considerata nel

suo nucleo più ristretto ed essenziale, non possa certo realizzarsi in un procedimento, il cui svolgimento e la cui conclusione trovano dichiaratamente collocazione nell'ambito della discrezionalità amministrativa, e nel quale non vengono quindi garantiti alle parti un giudice e un giudizio in senso proprio. A differenza di quanto si è, invece, constatato, nelle pagine che procedono, per le controversie relative alla nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, per le quali la riserva, egualmente disposta dall'articolo 34 del Concordato, opera in favore di organi e di procedimenti aventi natura giurisdizionale. Riserva, quest'ultima, a sostegno della quale, per di più, militano le giustificazioni, dianzi ricordate, d'ordine razionale e politico, sulle quali poggia il vigente sistema concordatario matrimoniale, e che non possono, invece, essere egualmente addotte per la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici, ai fini della successiva loro efficacia civile, dei provvedimenti di dispensa *super rato*. Infatti la dispensa non concerne — come già si è detto — l'atto del matrimonio, bensì il rapporto matrimoniale, nel presupposto della validità dell'atto.

La constatata violazione del supremo principio del diritto alla tutela giurisdizionale, desunto dai parametri costituzionali invocati dai giudici *a quibus*, che vuole siano in ogni caso assicurati, a chiunque e per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio — tanto più allorché si tratti, come nella specie, di mutamento giuridico non realizzabile nel nostro ordinamento se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice (sentenza n. 176 del 1973) — comporta la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle denunciate norme, nella parte in cui le stesse prevedono che la dispensa del matrimonio rato e non consumato, ottenuta attraverso l'apposito procedimento amministrativo canonico, possa produrre effetti nell'ordinamento dello Stato.

Resta in conseguenza assorbita la questione puntualizzata *sub D)*, in ordine alla legittimità costituzionale dei limiti posti ai poteri di cognizione del giudice dello

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stato nello speciale procedimento per conferire esecutività agli effetti civili al provvedimento di dispensa *super rato*, procedimento che per effetto della presente pronuncia non ha più ragion d'essere».

Con i criteri, indicati per i precedenti articoli, i proponenti hanno formulato l'articolo 3, modificativo dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, a proposito del quale si osserva:

a) a seguito di tale sentenza le Corti di appello sono chiamate non più ad una verifica della regolarità formale della sentenza del tribunale ecclesiastico che ha pronunciato la nullità del matrimonio e del decreto del Supremo tribunale della segnatura, ma devono accertare, ai fini della dichiarazione di efficacia della sentenza e della successiva annotazione nei registri dello Stato civile:

1) che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio;

2) che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Ne consegue che una tale verifica è incompatibile con la procedura camerale fin

Legge 27 maggio 1929, n. 847. — Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.

(omissis)

ART. 17. — La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo tribunale della Segnatura, preveduto dall'articolo 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di ap-

qui prevista dall'articolo 17 della legge n. 847 del 1929, ma per la deliberazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico si deve ricorrere a procedimento analogo a quello in vigore per la delibazione delle sentenze straniere (articoli 796 e seguenti del codice civile) con la conseguente introduzione della procedura mediante atto di citazione, ovviamente notificato alle parti interessate (litisconsorzio necessario), le quali possono chiedere che la Corte di appello proceda al riesame del merito, ai sensi dell'articolo 798 del codice civile;

b) la Corte costituzionale, al punto 2) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi quarto, quinto e sesto del Concordato e dell'articolo 17 della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Pertanto la corrispondente disposizione va cassata dall'articolo 17, che i proponenti sottopongono all'esame della Camera nella seguente formulazione (a fianco l'originaria disposizione):

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 17. — Chi vuol far valere una sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto nell'articolo 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, pres-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ».

so il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello dichiara con sentenza l'efficacia della sentenza del tribunale ecclesiastico e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, quando accerta:

1) che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio;

2) che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

La Corte di appello, su domanda delle parti, procede ai sensi dell'articolo 798 del codice di procedura civile.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza del tribunale ecclesiastico e dalla sentenza della Corte di appello che ne dichiara l'efficacia.

* * * *

Per quanto riguarda le procedure in corso innanzi alle Corti di appello alla data di pubblicazione della sentenza n. 18 della Corte costituzionale (2 febbraio 1982) e per le quali le Corti di appello non avevano, alla stessa data, pronunciato l'ordinanza con la quale si ordinava l'annotazione a margine dei registri dello Stato civile, i proponenti hanno formulato una norma transitoria che prevede l'estinzione delle procedure in corso e l'onere, per chi vi abbia interesse di procedere a norma della presente legge.

Resta aperta la questione relativa alla efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale. È problema delicato e controverso che sarà affrontato nel cor-

so dell'*iter* parlamentare, stante le discordi opinioni, in dottrina e in giurisprudenza.

* * *

La proposta presenta evidente carattere d'urgenza, dovendosi ritenere che le Corti di appello, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale in questione, si siano astenute dal pronunciare ordinanze a far data dalla pubblicazione delle sentenze di cui si tratta e che le stesse Corti allo stato della legislazione, non siano competenti alla emanazione di provvedimento alcuno.

Si chiede fin d'ora che la presente proposta venga messa in discussione con procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero alla unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'articolo 103 del codice civile, l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sulla opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 84, 85 e 86 del codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza in cui dichiara il difetto di giurisdizione ».

ART. 2.

L'articolo 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'articolo 7, si fa ugualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata ad altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) se il matrimonio sia stato contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'articolo 84 del codice civile ».

ART. 3.

L'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — Chi vuol far valere una sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto nell'articolo 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello dichiara con sentenza la efficacia della sentenza del tribunale ecclesiastico e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, quando accerta:

1) che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio;

2) che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

La Corte di appello, su domanda delle parti, procede ai sensi dell'articolo 798 del codice di procedura civile.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, resa esecutiva a norma del primo comma e dalla sentenza della Corte di appello che ne dichiara l'efficacia ».

ART. 4.

(Norme transitorie).

Le procedure in corso presso le Corti di appello, alla data del 2 febbraio 1982, a seguito di presentazione in forma auten-

tica delle sentenze dei tribunali ecclesiastici che hanno pronunciato la nullità del matrimonio o i provvedimenti con i quali è stata accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e per i quali, alla stessa data, non è stata pronunciata l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, sono estinte.

Chi vuol far valere una sentenza del tribunale ecclesiastico che ha pronunciato la nullità del matrimonio e trasmessa alle Corti di appello in data anteriore al 2 febbraio 1982 e per le quali si è proceduto all'estinzione, ai sensi del comma precedente, deve procedere a norma dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, così come modificato dalla presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.